

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1210)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1960

Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Tra la Società per l'Industria Italiana del Petrolio (IN. PET.) e l'Amministrazione dello Stato venne stipulata in data 10 agosto 1928 — con richiamo alle disposizioni del regio decreto legge 25 settembre 1926, n. 2159, concernente agevolazioni a favore delle imprese che utilizzano residui della distillazione del petrolio — una convenzione trentennale, scaduta il 18 dicembre 1958, per la costruzione e l'esercizio di uno stabilimento petrolifero in La Spezia, con la compartecipazione dello Stato agli utili netti di gestione della raffineria e con il vincolo di reversibilità degli impianti allo Stato allo scadere della concessione.

Nei primi anni di applicazione di tale convenzione non sorsero contestazioni tra le parti, neppure dopo l'emanazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento 20 giugno 1934,

n. 1303, le cui radicali modificazioni alla disciplina dell'industria petrolifera avevano messo in serie difficoltà di ordine economico le aziende di raffineria vincolate da convenzioni stipulate in base alle disposizioni preesistenti.

L'avvento della guerra ed i provvedimenti di varia natura che vennero in conseguenza di essa adottati nei riguardi delle aziende petrolifere determinarono la forzata inattività della IN. PET.

Cessate le ostilità e con la ripresa dell'attività produttiva della Società, fra il 1946 e il 1947, si manifestò l'esigenza di procedere all'ammodernamento dei vecchi macchinari, in relazione alla progressiva evoluzione dei procedimenti tecnici della raffinazione, e di sostituire, pertanto, la convenzione in atto con altra più rispondente alla mutata situa-

zione del settore petrolifero, anche sotto lo aspetto normativo.

Derivarono da tutto ciò numerose contestazioni tra le parti; nè i tentativi per la bonaria composizione delle controverse questioni valsero ad impedire il ricorso, nel 1953, ad iniziativa dell'IN. PET., alla procedura arbitrale prevista dall'articolo 18 della convenzione del 1928.

Il collegio arbitrale, costituitosi il 21 aprile 1954, si pronunciava sulle questioni sottopostegli con lodo del 28 aprile 1955, dichiarato esecutivo dal pretore di Roma il successivo 30 aprile.

Tale lodo esclude i nuovi impianti dalla reversibilità, riconoscendo, invece, l'obbligo della devoluzione a favore dello Stato relativamente alle aree ed agli impianti esistenti al 31 dicembre 1949 e che, pertanto, sono passati in proprietà dello Stato medesimo alla scadenza della convenzione (18 dicembre 1958). Quanto poi agli impianti realizzati dopo il 1959, il lodo stesso stabilì che la Amministrazione potesse incamerarli, alla scadenza della concessione, per diritto di accessione immobiliare, peraltro dietro pagamento del giusto corrispettivo. Fu inoltre riconosciuto dal collegio arbitrale il diritto dello Stato ad una quota di utili sulla passata gestione della raffineria.

In sede di applicazione del lodo alla scadenza della convenzione del 1928, si avviarono trattative con la IN. PET. per la definizione dei rapporti di essa con lo Stato, escludendosi l'eventuale riscatto della parte dell'impianto petrolifero non devoluta — e ciò in quanto il Ministero del tesoro aveva fatto presente che il bilancio dello Stato non avrebbe potuto sostenerne il correlativo ingente onere — ma considerandosi, tra le possibili soluzioni, anche quella di rinnovare la vecchia convenzione per un altro trentennio, a condizione che l'intero complesso sarebbe stato acquisito gratuitamente dallo Stato allo scadere del termine.

In sede di elaborazione di un accordo in tale senso, venne altresì considerata l'opportunità di non porre in essere, nei confronti della IN. PET., una situazione giuridica difforme da quella relativa alle altre concessioni petrolifere in atto le quali erano state disciplinate in base al menzionato

regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, che aveva tra l'altro abrogato le disposizioni del regio decreto 25 settembre 1926, n. 2159, ai sensi del quale era stata stipulata la convenzione del 1928.

Al riguardo va in particolare rilevato che il citato decreto-legge n. 1741 del 1933 — tuttora vigente — non prevede la reversibilità degli impianti, ma regola le concessioni sotto forma di licenza e di esercizio delle raffinerie, ponendo tra l'altro l'obbligo del mantenimento di una scorta di materia prima proporzionata alla capacità di lavorazione.

Frattanto, al fine di consentire, in pendenza delle trattative in corso per la definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla convenzione del 1928, la continuazione dell'attività dell'IN. PET. e di non incorrere in responsabilità sotto il profilo tecnico della sicurezza della raffineria, venne emanato, in data 30 gennaio 1959, un decreto interministeriale di concessione ventennale in favore della IN. PET. ai sensi del richiamato regio decreto legge n. 1741: ciò, peraltro, alla condizione che la IN. PET. s'impegnasse a definire, entro tre mesi dalla data dello stesso decreto di concessione, i rapporti rimasti in sospeso sulla base dei seguenti punti:

a) trasferimento a favore della Società di tutti i diritti patrimoniali riconosciuti allo Stato dal lodo arbitrale del 1955 in relazione alla convenzione del 10 agosto 1928;

b) corresponsione, da parte dell'IN.PET., per la rinuncia dello Stato alla devoluzione terminale degli impianti — che avrebbero dovuto effettuarsi, nell'ipotesi di rinnovo della originaria convenzione allo scadere del secondo trentennio — di un compenso corrispondente all'entità degli impianti stessi;

c) corresponsione, da parte della Società, di una quota di utili sulla trascorsa gestione.

Lo stesso decreto di concessione ventennale prevedeva, inoltre, che, in caso di mancato accordo fra lo Stato e l'IN.PET., le questioni pendenti venissero deferite ad un collegio arbitrale.

Dopo l'emanazione di tale atto di concessione — le cui clausole vennero accettate

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla Società con atto di sottomissione e con dichiarazione del 30 gennaio 1959 — sono state svolte, sulla base dei dati forniti dagli organi tecnici dell'Amministrazione, trattative con la Società, addivenendo con essa ad intese, successivamente concretate in uno schema di transazione, fondato sulle seguenti clausole:

a) cessione da parte dello Stato all'IN.PET., del complesso immobiliare costituente la raffineria sita in La Spezia, per la parte divenuta di proprietà dello Stato allo scadere della convenzione del 10 agosto 1928, nei limiti riconosciuti dal lodo arbitrale 28 aprile 1955;

b) corresponsione da parte dell'IN.PET. allo Stato della complessiva somma di lire 1.450.000.000 per la cessione di cui in a), ed a tacitazione dei crediti vantati dallo Stato sia come quota di utili di gestione dovuti, ai sensi della sopra menzionata convenzione, sia per l'uso del compendio di spettanza statale, sia, infine, per ogni altro titolo o ragione, in dipendenza della stessa convenzione e dell'articolo 14 del decreto interministeriale di concessione ventennale 30 gennaio 1959, n. 3717.

In ordine a tale schema di convenzione sono stati mossi rilievi da parte del Consiglio di Stato, con i pareri emessi, rispettivamente, in data 14 luglio 1959 e, in sede di riesame delle controverse questioni, il 17 novembre 1959.

Stante l'interesse dell'Amministrazione a definire entro il 1959 i rapporti con l'IN.PET. e ritenendosi superabili le più salienti osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, si è proceduto, in data 30 dicembre 1959, alla stipulazione dell'atto di transazione, secondo lo schema anzicennato.

Peraltro, prima di dare corso alla procedura per l'approvazione, mediante apposita legge, di tale atto, si è ravvisata l'opportunità di condurre ulteriori trattative con la IN.PET., sulla base dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato, ottenendo l'adesione della Società alla stipulazione di un nuovo atto transattivo, in sostituzione di quello già stipulato, ai fini di un più favorevole trattamento nei riguardi dello Stato.

Tale nuovo atto di transazione — alla cui approvazione si riferisce il disegno in oggetto — è stato stipulato il 5 agosto 1960, dopo che su di esso si è favorevolmente pronunciato il Consiglio di Stato, con parere n. 847 emesso in data 20 luglio 1960.

In particolare la transazione prevede:

1) la rinuncia da parte dello Stato — senza corrispettivo, quale suo apporto alla transazione — alla rinnovazione della convenzione del 10 agosto 1928 e cessione all'IN.PET. dei beni divenuti di proprietà dello Stato medesimo alla scadenza di detta convenzione, nei limiti riconosciuti dal lodo arbitrale del 28 aprile 1955;

2) la corresponsione da parte dell'IN.PET. allo Stato della complessiva somma di lire 1.520.323.000, di cui lire 1.040.323.000, per la cessione dei beni in parola (secondo il valore al riguardo determinato dai competenti organi ministeriali) e lire 480.000.000 per la parte di utili di gestione ancora dovuta allo Stato, a termini del lodo arbitrale (secondo la valutazione effettuata in sede ministeriale);

3) la corresponsione, da parte della stessa società, sulla predetta complessiva somma di lire 1.520.323.000 (in luogo del compenso per l'uso degli impianti dal dicembre 1958), di un interesse in ragione del 5 per cento all'anno dalla data di scadenza della originaria convenzione (19 dicembre 1958) fino al giorno dell'effettivo pagamento della somma stessa.

Le clausole suddette — le quali muovono dalle valutazioni effettuate da parte dei competenti organi ministeriali — comportano un sensibile miglioramento per l'Amministrazione, in confronto delle condizioni già consacrate nell'atto di transazione che esso sostituisce: nell'ipotesi, infatti, che il pagamento delle somme dovute abbia luogo il 31 dicembre 1960, lo Stato riscuoterà 1 miliardo e 672.355.000 lire, contro i 1.450 milioni forfettariamente previsti dall'atto precedente, con un ulteriore vantaggio, quindi, per l'Erario, di circa 223 milioni, in cifra arrotondata.

All'apprezzabile beneficio economico che lo Stato potrà conseguire in base a questo nuo-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vo atto di transazione è da aggiungere l'interesse che l'Amministrazione ha di definire al più presto i propri rapporti con l'IN.PET., sulla base del lodo arbitrare del 29 aprile 1955: ciò anche e soprattutto per uscire dallo stato d'incertezza che si è venuto a determinare, nella attesa di tale definizione, dopo il sopra citato decreto interministeriale di concessione ventennale del 14 luglio 1959, che ha tra l'altro posto come obbligo tale definizione o quanto meno il ricorso ad un nuovo giudizio arbitrare (articolo 14). Quest'ultima procedura è tuttavia, da evitare e può essere evitata in base al-

l'atto che qui si sottopone ai fini dell'approvazione. Essa comporterebbe, infatti, per la Amministrazione una alea che potrebbe risolversi in suo svantaggio e verrebbe a rimettere in discussione non solo le questioni giuridiche sorte in sede di esecuzione del lodo arbitrare del 28 aprile 1955 e sulle quali già è intervenuto l'accordo, ma altresì le valutazioni effettuate dagli organi amministrativi, sicchè si verrebbe a procrastinare a data presumibilmente molto lontana la soluzione di tutte le questioni in oggetto, con assai grave pregiudizio per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'atto di transazione in data 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — tra lo Stato e la Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) concernente il trasferimento alla predetta società del complesso immobiliare costituente la raffineria di La Spezia — per la parte riconosciuta di proprietà dello Stato, in base al lodo arbitrare 28 aprile 1955, emesso ai sensi dell'articolo 18 della convenzione tra lo Stato e la stessa società del 10 agosto 1928 — ed il regolamento degli altri rapporti nascenti da tale convenzione.

ALLEGATO N. 527/Rep.

TRANSAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E LA SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA ITALIANA DEL PETROLIO (IN.PET.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta il giorno cinque del mese di agosto in Roma, nel Palazzo di Via del Quirinale, n. 30

Il 5 agosto 1960;

Avanti di me dottor Accursio Fauci fu Giuseppe, nato a Palermo il 2 febbraio 1916, residente in Roma, Direttore di Sezione nel Ministero delle Finanze, designato, con Decreto Ministeriale 8 marzo 1952, n. 6064, a ricevere, in qualità di ufficiale rogante, per la Direzione Generale del Demanio, gli atti in forma pubblica amministrativa a norma degli articoli 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 95 del relativo Regolamento approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, senza presenza di testimoni avendovi le parti di comune accordo rinunciato, si sono costituiti i signori:

1) Dottor Giuseppe MELGIOVANNI fu Luigi, nato a Cutrofiano (Lecce) il 7 gennaio 1897, residente in Roma, Direttore generale del demanio, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato;

2) Ing. Stefano SOMAZZI fu Emilio, nato a Lugano il 27 gennaio 1897, residente a Genova, Consigliere di Amministrazione in rappresentanza della Società per l'Industria Italiana del Petrolio (IN.PET.) — con sede in Genova, alla Piazza della Vittoria n. 1 — giusta deliberazione 25 luglio 1960 del Consiglio di Amministrazione della Società che, in copia conforme notarile si allega al presente contratto sotto la lettera A.

I suddetti comparenti, della identità personale dei quali io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, premettono quanto segue:

In data 10 agosto 1928 venne stipulata, tra la Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) e l'Amministrazione dello Stato, in base alle disposizioni del regio decreto-legge 25 settembre 1926, n. 2159, una convenzione trentennale, con scadenza al 18 dicembre 1958, per la costruzione e l'esercizio di uno stabilimento petrolifero in La Spezia, con la compartecipazione dello Stato agli utili netti di gestione della raffineria e col vincolo di reversibilità degli impianti allo Stato medesimo allo scadere della concessione.

Dopo la conclusione dell'ultimo conflitto bellico, la IN.PET, richiamandosi a quanto previsto nell'articolo 16 della sopra citata convenzione, avanzò proposte per la risoluzione della convenzione stessa.

L'Amministrazione, pur non ritenendo di potere accogliere le suddette proposte, autorizzò, tuttavia, la detta società — secondo quanto pre-

visto dall'articolo 3 della convenzione — ad aggiornare gli impianti, peraltro alla esplicita condizione che restavano fermi tutti gli obblighi che la IN.PET. aveva assunto con la convenzione del 1928.

Eseguito l'autorizzato aggiornamento, la IN.PET. prospettò, in proseguo di tempo, un più vasto ed integrale programma di trasformazione degli impianti stessi, secondo i più progrediti metodi di produzione; ma poichè tale programma avrebbe dovuto fondarsi su nuovi rapporti, giusta le più recenti disposizioni intervenute in materia, tornò ad invocare la risoluzione della convenzione ancora in atto — previa corresponsione allo Stato del valore degli impianti eseguiti in dipendenza di essa — e la stipulazione di una nuova convenzione.

Dopo vicende varie — fra il 1949 e il 1950 — e, successivamente, dopo trattative epistolari, vennero concordate ed accettate determinate clausole per una nuova regolamentazione dei rapporti fra la IN.PET. e lo Stato, senza pervenire, tuttavia, alla stipulazione dell'invocata nuova convenzione, finchè la Società, eccependo che si sarebbe verificata decadenza sia della originaria convenzione, sia delle clausole successivamente convenute, chiese, in data 28 agosto 1953, la costituzione del Collegio arbitrale, previsto dall'articolo 18 della convenzione del 1928, affinchè si pronunciasse sulle controverse questioni.

Il Collegio arbitrale, costituitosi il 21 aprile 1954, ha reso il lodo 28 aprile 1955 — dichiarato esecutivo dal Pretore di Roma il 30 aprile successivo — con il quale, affermata « la piena ed integrale vincolatività » fra le parti della originaria convenzione del 1928, ha, tra l'altro, stabilito:

a) che tutti gli impianti ed i relativi potenziamenti eseguiti dalla IN.PET. dopo il 1° gennaio 1950 debbono rimanere esclusi tanto dal vincolo della partecipazione dello Stato agli utili, quanto da quello della devoluzione finale allo Stato medesimo, come previsto dalla convenzione del 1928, laddove detti vincoli sussistono, invece, relativamente a tutti gli impianti anteriori, con la potenzialità raggiunta al 31 dicembre 1949;

b) che la partecipazione dello Stato agli utili, con il sistema parzialmente eseguito del forfait, deve restare ferma dal 1° gennaio 1950 sino al termine della convenzione, con il diritto della IN.PET. a trattenerne e ritenere, durante l'intero periodo decorso e da decorrere, i due terzi delle graduali cifre già stabilite per la prestazione a forfait;

c) che l'Amministrazione, mentre conserva il diritto al pattuito incameramento terminale, senza corrispettivo, dei suoli di proprietà dell'IN.PET. al 31 dicembre 1949 e sui quali sorgevano, a quella data, gli impianti così come erano esistenti e potenziati, può, peraltro, incamerare, per diritto di accessione immobiliare, anche le costruzioni e gli impianti posteriori al primo gennaio 1950, esistenti nei suoli stessi di proprietà dell'IN.PET. mediante pagamento, per detto secondo incameramento, del valore di tali costruzioni ed impianti al momento della devoluzione.

In relazione a quanto sopra, si è posto per lo Stato — divenuto frattempo proprietario, alla scadenza della concessione (18 dicembre 1958), delle aree e degli impianti costruiti al 31 dicembre 1949 — il problema di scegliere fra le seguenti possibilità:

incamerare, per diritto di accessione, le costruzioni e gli impianti posteriori a tale data, con totale estromissione dell'IN.PET., previo pagamento del valore di dette costruzioni ed impianti;

procedere alla rinnovazione della convenzione con la IN.PET. a più favorevoli condizioni per lo Stato;

alienare all'IN.PET. le aree e gli impianti iniziali, previo pagamento, da parte di detta società (la quale diverrebbe proprietaria dell'intera raffineria), del valore delle aree e degli impianti ceduti.

In pendenza di tale scelta e degli studi ed atti preliminarmente necessari per la definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dall'originaria convenzione e dal lodo arbitrale anzi citato e dopo che l'IN.PET. aveva aderito, con lettera 20 giugno 1958, ad una proposta di soluzione per il rinnovo, per altri trent'anni della convenzione stessa a condizioni migliori, si provvedeva a legittimare e ad assicurare, nell'interesse della produzione nazionale, la continuazione, da parte dell'IN.PET., dell'esercizio dello stabilimento per lavorazione degli olii minerali di La Spezia, mediante apposita concessione ventennale basata, alla pari di altre analoghe concessioni, sul regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, emanandosi, all'uopo, il decreto interministeriale 30 gennaio 1959, le cui clausole sono state accettate dall'IN.PET. medesima con atto di sottomissione e con dichiarazione entrambi in data 30 gennaio 1959. In forza di tale decreto, erasi, inoltre, fatto obbligo alla IN.PET. di definire i sopra cennati rapporti entro tre mesi, con riserva di deferire, in caso di mancato accordo, le questioni pendenti ad un collegio arbitrale, ai fini della determinazione delle somme dovute allo Stato (articolo 14);

per i beni di sua pertinenza da trasferirsi alla IN.PET.;

per gli utili di gestione in base alla convenzione e al lodo;

per indennizzo a titolo di rinuncia alla rinnovazione della convenzione, cui erasi impegnata la Società.

Compiuti gli studi ed atti preliminari e determinatasi la scelta dell'Amministrazione nel senso della cessione della raffineria, veniva stipulato, dopo laboriose trattative, un atto di transazione in data 30 dicembre 1959 — immediatamente impegnativo per la sola IN.PET. — con il quale l'Amministrazione dello Stato si obbligava a cedere a quest'ultima il complesso immobiliare costituente la raffineria di La Spezia, per la parte divenuta di proprietà statale, nei limiti riconosciuti dal sopra citato lodo arbitrale, dietro pagamento della complessiva somma di lire 1.450.000.000, quale corrispettivo di tale cessione ed a tacitazione dei crediti dello Stato per utili di gestione e per ogni e qualsiasi altra ragione, compreso l'uso del compendio di spettanza dello Stato stesso per il periodo successivo alla scadenza della originaria concessione.

Peraltro, nelle more della procedura per l'approvazione mediante apposita legge, di tale atto, l'Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di riesaminare l'intera questione dei rapporti patrimoniali con l'IN.PET. alla stregua di alcune osservazioni formulate, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato e ad intraprendere ulteriori trattative ai fini della stipulazione di un più favorevole atto di transazione, in sostituzione di quello già stipulato.

Tanto premesso, si conviene, fra le parti costituite di definire, in via transattiva, tutti i rapporti e le questioni connessi con la sopra menzionata convenzione 10 agosto 1928 e con il lodo arbitrale 28 aprile 1955, come appresso:

Articolo 1. — Le sopra estese premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione, il quale sostituisce, ad ogni effetto, l'atto di transazione di cui al numero 520 di repertorio della Direzione generale del Demanio, stipulato il 30 dicembre 1959, fra l'Amministrazione dello Stato e la Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET) ai fini del regolamento dei rapporti patrimoniali con detta Società in dipendenza della convenzione 10 agosto 1928 e del lodo arbitrale 28 aprile 1955 citati nelle premesse.

Articolo 2. — L'Amministrazione dello Stato rinuncia — senza corrispettivo, quale suo apporto alla presente transazione — alla rinnovazione della convenzione del 10 agosto 1928 e cede e trasferisce alla società IN.PET. il complesso immobiliare costituente la sopra menzionata raffineria, per la parte di essa divenuta proprietà dello Stato, nei limiti riconosciuti dal lodo arbitrale del 28 aprile 1955.

Articolo 3. — La Società IN.PET. pagherà allo Stato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del presente atto di transazione, la complessiva somma di lire 1.520.323.000 (unmiliardocinquecentoventimilionitrecentoventitremila), di cui lire 1.040.323.000 per la cessione di beni indicata al precedente articolo 2 e lire 480.000.000 per la parte di utili di gestione ancora dovuta allo Stato, in base al sopra citato lodo arbitrale a tutto il 31 dicembre 1958. Essa corrisponderà, inoltre, su tale somma, un interesse in ragione del 5 per cento per anno dal 19 dicembre 1958 al giorno dell'effettivo pagamento.

Articolo 4. — L'Amministrazione dello Stato dà atto alla Società IN.PET. di non aver altro a pretendere da essa, in dipendenza della convenzione 10 agosto 1928 e del lodo arbitrale 28 aprile 1955, all'infuori delle somme e degli interessi indicati nel precedente articolo 3. La Società IN.PET., dichiara, dal proprio canto, di rinunciare, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, ad ogni e qualsiasi eventuale azione comunque connessa con la convenzione ed il lodo medesimi.

Articolo 5. — Le tasse, spese e quant'altro dovuto per il presente atto faranno carico alle parti secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 6. — Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Società IN.PET., mentre lo diverrà per lo Stato con il perfezionamento della legge che ne disporrà l'approvazione e l'esecuzione.

Questo atto, scritto a macchina con nastro indelebile su fogli tre per pagine dieci, è stato da me ufficiale rogante, letto alle parti contraenti le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e meco lo sottoscrivono unitamente all'allegato.

F.to Giuseppe MELGIOVANNI, Stefano SOMAZZI,
Accursio FAUCI (ufficiale rogante)

ALLEGATO A/527

Copia autentica di verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione della « I.N.P.E.T. — Società per l'industria italiana del petrolio per azioni » con sede in Genova, col capitale di lire 585.000.000.

VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 LUGLIO 1960

Il giorno 25 luglio 1960, alle ore 17, si è adunato nell'apposita sala della sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Delega di poteri in relazione ai rapporti Stato-INPET.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

ing. Diego Guicciardi - Presidente e Consigliere delegato;

sig. J. R. G. Flynn - Vice Presidente e Consigliere delegato;

sig. Fulvio Mosetti - Consigliere di Amministrazione;

ing. Stefano Somazzi - Consigliere di Amministrazione;

ing. T. P. Van den Bergh - Consigliere di Amministrazione;

com.te Carlo Guido Zucchini Solimei - Consigliere di Amministrazione;

e per il Collegio Sindacale, i signori:

rag. Attilio Bruno - Presidente;

avv. Ido Cassanello - Sindaco effettivo;

dr. Sirio Morando - Sindaco effettivo.

Funge da Segretario il dr. Sergio Marani.

Assume la presidenza l'ing. Diego Guicciardi, il quale comunica che i signori:

ing. Marcello Casanova - Vice Presidente e Consigliere delegato;

N. M. L. Watson - Consigliere d'Amministrazione;

hanno giustificato la loro assenza e constatata la validità dell'odierna seduta, essendo presenti sei Consiglieri.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, l'ing. Diego Guicciardi, riferisce al Consiglio dell'avvenuta conclusione delle ulteriori, laboriose trattative che si sono rese necessarie in sede di perfezionamento amministrativo, dopo quanto esposto e deliberato nei Consigli di Ammi-

nistrazione del 18 maggio 1959 e 11 gennaio 1960, in merito alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra la IN.PET. e l'Amministrazione dello Stato sorti in dipendenza della Convenzione 10 agosto 1928, e del lodo 28 aprile 1955, nonchè a tacitazione, di ogni e qualsiasi ragione di credito vantato dall'Amministrazione.

Tale transazione dovrà essere perfezionata con atto scritto per la cui firma propone la delega di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai due Vice Presidenti e Consiglieri Delegati, al Consigliere di Amministrazione ing. Stefano Somazzi disgiuntamente fra loro.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, ne approva all'unanimità la proposta conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai due Vice Presidenti e Consiglieri Delegati, al Consigliere di Amministrazione ing. Stefano Somazzi, disgiuntamente tra loro, tutti i poteri nessuno escluso, per addivenire alla firma dell'atto di transazione tra la Società per l'industria italiana del petrolio per azioni e l'Amministrazione dello Stato.

Essendo esaurito l'Ordine del giorno, viene redatto il presente verbale che viene letto agli intervenuti, approvato all'unanimità e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Dopodichè la seduta è tolta.

Il Segretario

F.to Sergio MARANI

Il Presidente

F.to Diego GUICCIARDI

Copia conforme all'originale verbale trascritto alle pagine 73 e 74 del libro contenente i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, quale libro risulta bollato all'Ufficio del Bollo CC.CC. di Genova in data 5 ottobre 1955, e vidimato in fine ed in ogni foglio il 12 ottobre 1955, dal Cancelliere Marino all'uopo delegato da questo Tribunale.

Genova, li 27 luglio 1960.

F.to Luigi CASSANELLO, Notaro.

Copia conforme all'originale allegato A all'atto numero 45434 di Repertorio notarile e numero 10025 d'ordine in data 26 luglio 1960 e rogito del sottoscritto notaro dottor Luigi Cassanello, residente in Genova, (qui registrato il 27 successivo al Volume 833 numero 2063 con L. 1060).

Genova 1° agosto 1960.

F.to Luigi CASSANELLO